

COMUNE DI PREONE



Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29
"Normativa organica in materia di attività
commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande"

Disciplina dei procedimenti

INDICE

Capo I Premessa

Art. 1	Definizioni	<i>p. 5</i>
--------	-------------	-------------

Capo II Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2	Principi e finalità generali	<i>p. 6</i>
Art. 3	Unità organizzativa titolare del procedimento	<i>p. 7</i>
Art. 4	Responsabile del procedimento	<i>p. 8</i>
Art. 5	Comunicazione di avvio del procedimento	<i>p. 9</i>
Art. 6	Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare	<i>p. 10</i>
Art. 7	Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli	<i>p. 11</i>

Capo III Norme di gestione del procedimento

Art. 8	Tipologia dei procedimenti	<i>p. 12</i>
Art. 9	Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività	<i>p. 13</i>
Art. 10	Disciplina del procedimento autorizzatorio	<i>p. 14</i>
Art. 11	Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività	<i>p. 16</i>
Art. 12	Criterio di priorità nell'esame delle domande	<i>p. 17</i>
Art. 13	Termini di formazione del silenzio-assenso	<i>p. 18</i>
Art. 14	Dichiarazione di inizio attività	<i>p. 19</i>
Art. 15	Disciplina del subingresso	<i>p. 20</i>
Art. 16	Attività stagionali	<i>p. 21</i>
Art. 17	Controlli	<i>p. 22</i>

**Capo IV
Modulistica**

Art. 18	Modulistica	<i>p. 23</i>
---------	-------------	--------------

**Capo V
Disciplina dell'allietamento e trattenimento nei pubblici esercizi**

Art. 19	Definizione dell'allietamento	<i>p. 24</i>
Art. 20	Allietamento	<i>p. 25</i>
Art. 21	Sistema autorizzatorio dell'allietamento	<i>p. 27</i>
Art. 22	Trattenimento nei pubblici esercizi	<i>p. 28</i>
Art. 23	Sistema autorizzatorio del trattenimento nei pubblici esercizi	<i>p. 29</i>
Art. 24	Requisiti di onorabilità	<i>p. 31</i>

**Capo VI
Disposizioni finali**

Art. 25	Sanzioni	<i>p. 32</i>
Art. 26	Norme transitorie	<i>p. 33</i>
Art. 27	Entrata in vigore	<i>p. 34</i>

Il Presente regolamento è emanato

Visto l'articolo 117 comma VI Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Vista la l. 5 giugno 2003 n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

L.r. 9 gennaio 2006 n. 1, Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'articolo 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265:

Vista la l.r. 5 dicembre 2005 n. 29, Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»;

Vista la l. 28 novembre 2005, n. 246, Legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Capo I
Premessa

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per legge regionale n. 29 del 2005, la legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29, Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"
 - d) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni;
 - f) per d.p.r. n. 445 del 2000, il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Capo II
**Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al
procedimento**

Art. 2

Principi e finalità generali

1. L'attività dell'ufficio preposto all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande è orientata a:
 - a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
 - b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
 - c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
 - d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
 - e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.
2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, lett. a) e b), è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli.

Art. 3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono affidati allo sportello unico delle attività produttive e, in attesa della sua costituzione, all'unità organizzativa _____.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, prestano piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso, è tenuto a sollecitare gli altri eventuali uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 300 del 1992:
 - a) all'atto della presentazione della denuncia o della domanda, rilascia al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 241 del 1990 e precisamente:
 - 1) l'amministrazione competente;
 - 2) l'oggetto del procedimento promosso;
 - 3) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - 4) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - 5) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - 6) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - b) entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, pervenuta con altro mezzo, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 2, della legge.
2. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato.
3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza; in questi casi, il termine per il controllo o il silenzio assenso decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolare e completa; nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.
4. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 6, ai soggetti che per legge possono intervenire nel procedimento.
5. Nella comunicazione sono indicati gli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 241 del 1990 elencati alla lettera a) del comma 1 del presente articolo;
6. Nel caso in cui la comunicazione, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale per un periodo di quindici giorni, o a rendere comunque noti gli elementi di cui al comma 4 mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee di volta in volta.

Art. 6

Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

1. Il termine per la conclusione del procedimento soggetto a domanda può essere interrotto esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
2. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti con esclusione di quelli previsti dal procedimento la cui mancata presentazione o invio determinano l'invalidità della domanda.
3. Il responsabile del procedimento dà notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegna un termine di norma non inferiore a quindici giorni, entro il quale l'interessato provvede alla integrazione della domanda.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento dispone l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di valutare pienamente, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità per l'emanazione del provvedimento e che pertanto, non potrà avere luogo la conclusione del procedimento con conseguente archiviazione della pratica.
5. Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di integrazione, da parte del soggetto interessato, della domanda.
6. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente dal punto di vista formale e non sostanziale si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di sette giorni, alla sua regolarizzazione.
7. Nella fattispecie di cui al comma 6, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, sempre che l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda entro il termine prefissato.

Art. 7

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdettivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, è preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro i quali hanno titolo ad esercitare il diritto di accesso, hanno facoltà:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.
4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, sono specificate nel provvedimento.

Capo III
Norme di gestione del procedimento

Art. 8

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 68 comma 1 e 69, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2005 e dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'articolo 69, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2005;

b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a) quando il trasferimento avviene al di fuori della zona eventualmente individuata.

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2005 e dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono assoggettati a dichiarazione di inizio attività:

a) l'apertura dell'esercizio di somministrazione in esercizi di trattenimento e svago di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b) già autorizzati o, se non soggetti ad autorizzazione, già realizzati.

b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'articolo 68, comma 3 dalla lettera b) alla lettera h), della legge regionale n. 29 del 2005, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;

c) l'apertura dell'esercizio per subingresso quando è provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Art. 9

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 70, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 29 del 2005, sono individuati agli articoli 10 e 11:
 - a) le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;
 - b) i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere, unicamente, ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.

Art. 10

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio, di trasferimento di sede nell'ipotesi indicata all' articolo 8, comma 2, sono presentate utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e contengono gli elementi in essa previsti.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo a richiedere le integrazioni necessarie.
3. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento con riferimento:
 - a) ai requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 29 del 2005, 11 e 92 del t.u.l.p.s.;
 - b) ai requisiti professionali di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 29 del 2005;
 - c) alla compatibilità con i criteri di programmazione di cui all' articolo 69 della legge regionale predetta.
 - d) alla validità della partecipazione procedimentale effettuata ai sensi dell' articolo 9 della legge 241 del 1990:
4. Il responsabile del procedimento predispone la relazione istruttoria con la quale:
 - a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
 - b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione;
 - c) pondera gli interessi degli intervenuti nel procedimento ai sensi dell' articolo 9 della legge 241 del 1990;
5. Ai sensi 21 - *quater* della legge 241 del 1990 il responsabile del rilascio del provvedimento, senza indugio, emette il provvedimento ed assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a sei mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinata l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:
 - a) al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
 - b) alla notifica prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
 - c) alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992;
 - d) alla verifica delle condizioni di sicurezza di cui all' articolo 80 t.u.l.p.s. tenendo conto che:

1) gli esercizi pubblici la cui attività non è inclusa nell'elenco che determina le specifiche regole tecniche rispettano la disciplina del d.lgs. 626 del 1994;

2) se l'affluenza massima possibile nell'esercizio pubblico è inferiore a 200 persone la verifica è fatta da tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi.

6. La mancata realizzazione delle condizioni di cui al comma 5 entro il termine prescritto determina, salvo proroga del termine medesimo per comprovate cause di forza maggiore non imputabili al soggetto interessato, la decadenza dell'autorizzazione ed il conseguente reintegro della disponibilità nei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 11

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, del rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione nonché in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di sorvegliabilità, di prevenzione incendi e di sicurezza dei locali, non esonera il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente previste da altre disposizioni.

Art. 12

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Nel caso di domande concorrenti, l'autorizzazione all'apertura di un esercizio pubblico è concessa prioritariamente:
 - a) all'apertura di un esercizio con attività non stagionale;
 - b) al soggetto che dimostra maggiore esperienza o professionalità.
2. Si considerano concorrenti le domande complete pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda.
3. Per conclusione della fase istruttoria si intende il provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Comune o eventualmente la maturazione del silenzio assenso.
4. In caso di concorrenza di domande, i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per quindici giorni, per consentire al Comune di valutare la domanda prioritaria.
5. Il procedimento di individuazione della domanda prioritaria deve comunque concludersi anche in caso di presentazione di ulteriori domande, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di sospensione di cui sopra.
6. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 13

Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
 - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni;
2. Il procedimento è, comunque, concluso in forma espressa.

Art. 14

Dichiarazione di inizio attività

1. Per le attività di cui all' articolo 68, comma 3 della l.r. 29 del 2005, il cui esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell' articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'esercizio dell'attività sussistono, di norma, all'atto della presentazione della dichiarazione medesima, fermo restando che devono comunque sussistere all'effettivo esercizio dell'attività che potrà avvenire previa effettuazione della comunicazione di cui all' articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 qualora non coincidente con la dichiarazione.
2. Il responsabile del procedimento verifica, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, l'effettiva sussistenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti legittimanti l'esercizio dell'attività, anche attraverso la richiesta di ulteriori informazioni o certificazioni relative a fatti, stati e qualità che non siano già in possesso dell'amministrazione procedente o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, nonché disponendo controlli sulle informazioni e dichiarazioni rese dall'interessato.
3. Il responsabile del procedimento, ricorrendone i presupposti, adotta o propone l'adozione all'autorità competente di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti o di richiedere, ove ciò sia possibile, la conformazione dell'attività alla normativa vigente.
4. E' comunque fatto salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Art. 15

Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 72, comma 1 della legge regionale n. 29 del 2005, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a dichiarazione di inizio attività da parte del subentrante.

Art. 16
Attività stagionali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali, se previste nei criteri di programmazione o conformemente alla richiesta dell'interessato.
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera g) della legge 29 del 2005 è considerata somministrazione stagionale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni.

Art. 17
Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della dichiarazione di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati.
3. In caso di presunte dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ed all' articolo 75 del d.p.r. n. 445 del 2000.

Capo IV
Modulistica e mappatura dei procedimenti

Art. 18
Modulistica

1. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'unità organizzativa competente provvede a redigere ed aggiornare, nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 241 del 1990:

- a) la modulistica per la presentazione delle domande e delle dichiarazioni di inizio attività, ad uso dei soggetti esterni;
- b) lo schema dei provvedimenti tipo e degli atti endoprocedimentali, ad uso dell'amministrazione procedente.

Capo V
Disciplina dell'allietamento e del trattenimento

Art. 19

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "allietamento": l'attività svolta nei pubblici esercizi non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del t.u.l.p.s. e del d.m. 19 agosto 1996 quali, ad esempio, mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo articolo 20;
 - b) per "trattenimento": l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall' articolo 80 del t.u.l.p.s. e dal d.m. 19 agosto 1996 quali, ad esempio, l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, ballo, qualora esercitate in sale apposite o alle condizioni previste dal medesimo articolo 80;
 - c) per "pubblico spettacolo": l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall' articolo 80 del t.u.l.p.s. e dal d.m. 19 agosto 1996 quali ad esempio, esibizione di danza, cabaret e simili; di seguito il termine "trattenimento" si riferisce sia al trattenimento che al pubblico spettacolo;
 - d) per "sito web" l'indirizzo (url) del Comune di Preone <http://www.preone.org>

Art. 20
Allietamento

1. L'allietamento è consentito osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata;
 - b) è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento stesso;
 - c) non è consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'allietamento, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;
 - d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - e) l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
 - f) nell'esercizio pubblico di somministrazione, l'allietamento si svolge solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
 - g) non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - h) non è data, in alcun modo, pubblicità dell'evento.
2. Gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:
 - a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio; quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni è particolarmente ridotto dopo le ore 22.00;
 - b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, fino alle ore 22.00.
 - c) apparecchi di Karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo e ogni altro apparecchio se munito di amplificatori, all'interno del locale, fino alle ore 24.00.
3. Deroghe generali potranno essere emanate dal Comune per gli apparecchi televisivi in occasione di determinati avvenimenti.
4. Durante il periodo delle festività natalizie (dall'1 dicembre al 6 gennaio), nell'ultima settimana intera di carnevale e nell'ultima giornata di carnevale, in occasione delle seguenti festività consolidate: 14 febbraio – S. Valentino, 8 marzo – Festa della donna, ogni forma di allietamento è consentita fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio.

5. L'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 21

Sistema autorizzatorio dell'allietamento

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 20 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, se alle condizioni stabilite dall'articolo 20. Qualora l'allietamento consista in karaoke nonché esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il titolare dell'attività comunica almeno cinque giorni prima dell'evento al Comune quanto segue:

- a) la tipologia dell'allietamento;
- b) l'esistenza dei presupposti indicati all' articolo 20;
- c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per tutela del pubblico interesse, il responsabile del procedimento può chiedere all'interessato integrazioni e, o, precisazioni, nonché disporre il differimento e, o, la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

Art. 22

Trattenimento nei pubblici esercizi

1. Il trattenimento nei pubblici esercizi e negli altri luoghi previsti è sempre consentito se sono osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo oltre a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni del settore.
2. Fermo quanto definito nel precedente articolo 20, è considerato trattenimento l'esercizio dell'attività posta in essere dal titolare del pubblico esercizio, o da chiunque, quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli articoli 68 o 69 del t.u.l.p.s., in special modo se è accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:
 - a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
 - b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - c) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
 - d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - e) è data pubblicità al trattenimento.
3. L'esercizio di trattenimenti comporta automaticamente l'obbligo della licenza prevista dal t.u.l.p.s..
4. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi dell' articolo 9 del t.u.l.p.s.
5. In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 23

Sistema autorizzatorio del trattenimento nei pubblici esercizi

1. Il titolare del pubblico esercizio, o il promotore dell'iniziativa, presenta prima dell'inizio della stessa una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell' articolo 19 della legge 241 del 1990, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 68 t.u.l.p.s.
2. La dichiarazione e la comunicazione, predisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del comune di Preone.
3. Nella dichiarazione è indicato:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
 - b) ai sensi dell' articolo 116 regolamento t.u.l.p.s. la tipologia del trattenimento;
 - c) la posizione riguardo l'osservanza dell' articolo 80 t.u.l.p.s.
 - d) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del t.u.l.p.s.
 - e) la posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'articolo 12 del t.u.l.p.s.
 - f) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' articolo 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575;
4. Nella comunicazione è indicata la data presunta di inizio dell'attività.
5. Eventuale altra tipologia di trattenimento è soggetta a comunicazione contenente le indicazioni di cui al comma 3 lettera c) ed eventuale relazione tecnica ai sensi dell' articolo 141 regolamento t.u.l.p.s.
6. Nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio, o il promotore dell'iniziativa, non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità prevista dall' articolo 80 t.u.l.p.s., e questa sia necessaria per l'affluenza massima consentita nell'esercizio, presenta una domanda, ai sensi dell' articolo 20 della legge 241/1990.
7. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune di Preone.
8. Nella domanda è dichiarato:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.
 - b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 11 del t.u.l.p.s.
 - c) la posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all' articolo 12 del t.u.l.p.s.
 - d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575.

e) la tipologia del trattenimento ai sensi dell' articolo 116 del regolamento t.u.l.p.s..

9. Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell' articolo 80 t.u.l.p.s..

10. Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 24

Requisiti di onorabilità

1. In attesa dell'emanazione di disposizioni regionali in materia di polizia amministrativa, i requisiti di onorabilità, con riferimento all' articolo 11, secondo comma del t.u.l.p.s. si intendono posseduti, salvo richiesta del Prefetto, ai sensi del penultimo comma dell' articolo 19 d.p.r. 616/1977.

Art. 25
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell' articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione prevista dalle leggi speciali.
2. Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento e delle eventuali disposizioni impartite dagli uffici ai sensi del presente regolamento comporta l'irrogazione, da parte del Comune, di una pena pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00 ai sensi della l.r. 1 luglio 1984, n. 1.
4. L'abuso nell'esercizio dell'attività di allietamento, comporta l'applicazione dell'articolo 17 bis del t.u.l.p.s. e la possibilità di disporre la sospensione o il divieto di prosecuzione nell'attività.

Art. 26

Norme transitorie

1. In via transitoria, in attesa dell'adeguamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia alle disposizioni di cui all'articolo 3 del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241 del 1990 è da intendersi riferita alla denuncia di inizio attività di cui all' articolo 2, comma 10 della legge 537 del 1993 in forza del rinvio contenuto all'articolo 2, comma 1, lettera s) della l.r. 29 del 2005 e articolo 27 della l.r. 7 del 2000.
2. In deroga all'art. 83 comma 4, lettera c) della l.r. 29 del 2005, i titolari degli esercizi pubblici che non effettuano attività di intrattenimento, acquisiscono il certificato di prevenzione incendi e l'agibilità di cui all'articolo 80 del t.u.l.p.s. entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di Consiglio comunale di sua adozione.
2. Dalla suddetta data cessano di avere efficacia i regolamenti adottati in materia di allietamento e trattenimento.